

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 231 relativa all'estratto d'aglio;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«144	Estratto d'aglio Componenti marcati: solfuro di diallile (DAS1), disolfuro di diallile (DAS 2), trisolfuro di diallile (DAS3), tetrasolfuro di diallile (DAS 4) N. CAS 8000-78-0; 8008-99-9 N. CIPAC 916	Estratto d'aglio	1 000 g/kg	1° marzo 2021	29 febbraio 2036	Per l'attuazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo concernente l'estratto d'aglio, in particolare delle relative appendici I e II. Sulla base degli impieghi proposti e supportati (elencati nell'appendice II), tra le questioni che richiedono un'attenzione particolare e a breve termine da parte di tutti gli Stati membri, nel quadro di eventuali autorizzazioni da rilasciare, modificare o revocare, a seconda dei casi, sono state individuate le seguenti: — il rischio per gli organismi acquatici.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

